



Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale
Direzione generale della tutela delle condizioni di lavoro

VERBALE DI ACCORDO

Il giorno 18 luglio 2007, presso il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale alla presenza delle Dr.sse Caterina Piselli e Francesca Cirelli, si sono riuniti:

LAFARGE ROOFING SPA, con sede legale in Chienes, in persona dell'Ing. Bruno Vicaretti in qualità di legale rappresentante, con l'assistenza dell'Unione Industriali della Provincia di Pavia in persona del Dott. Andrea Viola e dell'ANDIL nella persona del Dr. Maurizio Piccinno ;

FENEAL – U.I.L. Nazionale in persona di Fabrizio Pascucci; FENEAL U.I.L. di Montalto Uffugo in persona di Giancarlo Altomare;

FILCA – CISL Nazionale in persona di Luciano Bettin; FILCA-CISL di Pavia in persona di Marco Boveri; FILCA CISL di Benevento in persona di Antonio D'Agostino; FILCA CISL di Padova in persona di Renato Ceccarello;

FILLEA – CGIL Nazionale in persona di Giovanni Rossi; FILLEA-CGIL di Pavia in persona di Roberto Rocchi, Luigi Marozzi; FILLEA-CGIL di Valcamonica in persona di Gabriele Calzaferri; FILLEA-CGIL di Brescia in persona di Romano Rebuschi, Andrea Albanese; FILLEA-CGIL di Benevento in persona di Mariano Antonio Di Gioia;

Le **R.S.U.** degli stabilimenti interessati

Premesso che

- la società, di seguito denominata LRI, appartiene alla Lafarge Roofing, leader mondiale nel settore delle coperture, con operazioni che si svolgono sullo scenario mondiale e si occupa in particolare dello sviluppo, produzione e commercializzazione di prodotti per le coperture di tetti a falda proponendo al mercato la linea prodotti in calcestruzzo e quella in laterizio (entrambe costituite da tegole ed accessori, quali colmi, paraneve, aeratori, comignoli, laterali e gronde);

- il personale attualmente impiegato è pari ad un totale di 546 unità;

- la società a seguito delle motivazioni esposte in diversi precedenti incontri, e sinteticamente illustrate nella comunicazione di avvio della procedura di mobilità del 3 maggio 2007, ha confermato l'intenzione di procedere al completamento dei progetti di riorganizzazione e parziale trasformazione dell'attività ("Gold" e "concentrazione pezzi speciali");

- tutto quanto sopra esposto comporta una riorganizzazione della forza lavoro in diversi siti che l'Azienda dichiara nel numero massimo di 29 unità;

- detto esame si svolgeva a più riprese nel corso dei mesi precedenti concludendosi con un verbale di mancato accordo in sede sindacale del 5 giugno 2007, proseguendo in data odierna in sede ministeriale;

tutto ciò premesso, tra le Parti

si concorda quanto segue

Le premesse costituiscono parte integrante del presente accordo.

Riorganizzazione, comunicazione di recesso ed individuazione dei criteri.

Le parti intendono favorire l'attuazione del processo di riorganizzazione in maniera consensuale e non traumatica tra lavoratori ed Azienda. Si conviene quindi che, in un'ottica di riorganizzazione complessiva del lavoro, nello stabilimento di Benevento, appena saranno stati raggiunti gli obiettivi di riorganizzazione indicati nell'apertura procedura, si procederà ad una trasformazione (consensuale) del rapporto di lavoro da tempo parziale a tempo pieno, con tempi e distribuzione dei nuovi orari che dovranno essere concordati direttamente tra azienda e lavoratore interessato, ed alcune trasformazioni di contratti di somministrazione di manodopera in rapporti di lavoro a tempo indeterminato. Il lavoratori che aderiranno al percorso di mobilità entro la data del 30 settembre 2007, potranno essere collocati in mobilità entro il 31 maggio 2008, usufruendo della deroga prevista dall'art. 8 della legge 236/93.

Le Parti concordano, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 5, comma 1 della legge 223/91, che l'Azienda, all'esito della procedura, comunichi le collocazioni in mobilità ad un numero massimo di 29 dipendenti ai sensi dell'art. 4 e 24 L. 223/91, tenendo conto dei seguenti criteri

1.1 coloro i quali siano più prossimi al raggiungimento dei trattamenti di quiescenza e che durante il periodo di permanenza nelle liste di mobilità possono maturare il requisito pensionistico e manifestino la non opposizione al provvedimento di collocazione in mobilità;


1.2 coloro i quali, pur non trovandosi nelle condizioni soggettive di cui al punto 1.1 e comunque in relazione funzionale ai posti da sopprimere manifestino la non opposizione al provvedimento di collocazione in mobilità..

Al fine di verificare il raggiungimento degli obiettivi sopra esposti, le Parti si incontreranno entro il 30 settembre 2007.

Spettanze di fine rapporto

Ai lavoratori interessati dal presente accordo entro la normale scadenza mensile sarà erogato lo stipendio relativo all'ultimo mese di lavoro con i ratei di ferie maturate e non godute, tredicesima, ecc.....

Per quanto riguarda il t.f.r. la corresponsione sarà effettuata compatibilmente con la comunicazione ufficiale dell'indice ISTAT di rivalutazione.



Somme incentivanti l'esodo




Al fine di incentivare l'esodo dei lavoratori, in aggiunta ed in eccedenza alle normali spettanze di fine rapporto l'Azienda erogherà ai lavoratori somme ai sensi dell'art. 4, comma 2 bis L. 291/88 (Circ. I.N.P.S. 179/90), legge 314/97, come definito da separata intesa tra le Parti.


La percezione degli incentivi indicati sopra sarà condizionata alla sottoscrizione in sede sindacale di verbali di conciliazione individuali ai sensi degli artt. 410 e 411 c.p.c., da sottoscrivere all'atto della comunicazione di collocamento in mobilità, ed aventi ad oggetto la rinuncia ad impugnare il licenziamento nonché a qualsiasi pretesa di natura retributiva e/o risarcitoria nei confronti della LAFARGE ROOFING S.p.A.

Con la sottoscrizione del presente accordo le parti si danno atto di avere completamente esperito le procedure di cui agli artt. 4 e 24 L. 223/91.

Letto, confermato e sottoscritto

Ministero del lavoro e della Previdenza Sociale

LAFARGE 	FILCA 	RSU
UNIONE INDUSTRIALI 	FENEAL 	
ANDIL 	FILLEA 	





DICHIARAZIONE A VERBALE

L'azienda LAFARGE ROOFING SPA, qualora alla data del 30 settembre 2007 verifici che non sia stato raggiunto il numero dei lavoratori per i quali la stessa ha avviato la procedura di mobilità in data 3 maggio u.s., si riserva di avviare nuova procedura di mobilità, al fine del raggiungimento dell'obiettivo di razionalizzazione previsto, per i progetti "Gold" e Concentrazione pezzi speciali".


Per l'Azienda Lafarge Roofing Spa